

# Ministero dell'Interno

# DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

## PROTOCOLLO D'INTESA

Visto l'art. 73 del D.L. n.112/2008, convertito con la legge n. 133 del 6 agosto u. s., con il quale sono state apportate alcune modificazioni alla disciplina del *part time*, prevista dall'articolo 1, comma 58, e segg., della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Rilevato che, per effetto delle suddette modificazioni, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più automaticamente ma previa valutazione dell'Amministrazione, e che tale trasformazione può essere negata quando determini pregiudizio, anche non grave, alla funzionalità dell'Amministrazione medesima;

Ritenuta la necessità, al fine di adeguare l'azione amministrativa alle innovazioni introdotte dal surrichiamato articolo 73 del D.L. n.112/2008, di individuare alcuni criteri che consentano di dettare una regolamentazione uniforme dell'istituto in questione, in relazione alle esigenze di funzionalità degli uffici;

### LE PARTI CONCORDANO

che le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate a partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 112/2008, siano valutate secondo i seguenti criteri:

- a) Il calcolo della percentuale del 25 % dovrà essere effettuato su base provinciale;
- b) Fatti salvi i contratti già in essere, al fine di contemperare le aspettative del personale ed evitare un pregiudizio alla funzionalità degli Uffici, occorre garantire, ove possibile, almeno il 50% della presenza del personale in servizio in ogni ufficio.
- c) I nuovi contratti manterranno la durata minima di due anni. Tali contratti potranno essere modificati in anticipo rispetto alla scadenza se la modifica non determina pregiudizio alla funzionalità dell'Ufficio anche in relazione ad analoghe esigenze del restante personale in servizio.
- d) Le istanze di richiesta del *part time* dovranno essere presentate presso gli Uffici di appartenenza. Questi ultimi provvederanno a far pervenire le istanze in questione, anche a mezzo fax, e corredate del parere dell'Ufficio, alla Direzione Centrale per le Risorse Umane di questo Dipartimento cui compete la determinazione finale in merito alla definizione del procedimento.
- e) Le istanze saranno valutate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione sino al raggiungimento del limite percentuale indicato nei criteri di cui alle lettere a) e b).



# Ministero dell'Interno

# DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

f) In caso di più domande presentate nella stessa data, che determinino il superamento dei predetti limiti percentuali, la priorità sarà attribuita avendo riguardo alle motivazioni sottoindicate:

- 1) Lavoratori affetti da gravi patologie;
- 2) Lavoratori che assistono il coniuge, ovvero parenti o affini di 1° grado non autosufficienti o portatori di Handicap;
- 3) Accudimento figli minori di anni 6;
- 4) Accudimento figli maggiori di anni 6;
- 5) Altri motivi.

Resta ferma la possibilità, in conformità alle vigenti norme sulle incompatibilità e nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) b) c) d) e) ed f), per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.

Restano fatte salve, comunque, le istanze inoltrate da lavoratori affetti da gravi patologie che siano titolari di l.104/92 a titolo personale o debbano seguire terapie c.d. "salva vita" e quelle inoltrate da lavoratori soggetti od affetti da tossicodipendenza o alcolismo cronico che si impegnano a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto da strutture sanitarie pubbliche o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali.

Le domande in essere alla data del 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del predetto decreto legge n.112/2008, saranno valutate secondo i criteri di cui al presente protocollo.

I presenti criteri saranno applicati, in via sperimentale, per la durata di sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente protocollo; al termine del periodo di sperimentazione, le parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare le risultanze dell'applicazione dei criteri in questione.

Roma,

### Per l'Amministrazione:

Il Vice Capo Dipartimento Vicario per le politiche del personale dell'amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie Prefetto Luciana Lamorgese

#### Per le OO.SS.:

- FP/CGIL

- FPS/CISL

- UIL/P.A.

- CONFSAL – UNSA

Il Vice Capo Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie Direttore Centrale Risorse Umane Prefetto Elisabetta Belgiorno

- FLP

- RDB/PI